



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **1667/2023** promossa da:

*Parte\_1*

**IN QUALITA' DI GENITORE DEL MINORE**

*Persona\_1*

**RICORRENTE**

contro

*Controparte\_1*

*Controparte\_2*

**RESISTENTI**

Il Giudice dott. Chiara Zompi,

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da *Parte\_1*,

a scioglimento della riserva assunta a verbale di udienza del 2.1.2023,

letti gli atti e udite le parti,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex artt. 3 L. 67/2006 e 28 D. Lgs. 150/2011, contenente anche istanza cautelare ex art.

700 c.p.c., *Parte\_1*, in qualità di genitore del minore *Persona\_1*, ha convenuto in giudizio

il *Controparte\_3* e il

*Controparte\_1* esponendo:

- che il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico con disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92, era un bambino non verbale che comunicava utilizzando le PECS, i gesti e alcuni suoni e vocalizzi implementati con l'aiuto della tecnica del Prompt;
- che, da diversi anni, il minore seguiva un percorso cognitivo comportamentale intensivo con metodo A.B.A. (*Organizzazione\_1*) e un intervento logopedico con la tecnica Prompt;
- che, sino alla scuola materna, l'intervento comportamentale e quello logopedico erano stati svolti anche nell'ambiente scolastico con ottimi risultati, mediante la condivisione di programmi tra la scuola e gli specialisti privati (dott.ssa *Per\_2* e dott.ssa *Per\_3*) incaricati dalla famiglia, i quali erano stati autorizzati all'accesso nella scuola, per 10 ore settimanali, proprio per consentire l'utilizzo dell'intervento ABA e logopedico anche nel contesto scolastico;
- che, con l'inizio della scuola primaria, di cui *Per\_1* attualmente frequentava il secondo anno presso l'*Organizzazione\_2* al minore era stato riconosciuto, dal PEI

(Piano Educativo Individualizzato) 2022/23, un numero di 18 ore settimanali di insegnante di sostegno e 22 ore settimanali di educatore professionale;

- che, tuttavia, nonostante le richieste avanzate in questo senso dalla famiglia, nel PEI non era stata inserita nessuna delle azioni e degli strumenti che erano stati suggeriti dagli specialisti che seguivano il minore, non era stata prevista la programmazione ABA, né alcuna azione di monitoraggio dell'attività svolta dal bambino a scuola (sotto forma di video e/o diario giornaliero);
- che la dott.ssa *Per\_2* aveva proposto agli insegnanti di sostegno e all'educatrice di fornire una formazione gratuita ABA, ma la proposta non era stata accettata;
- che l'area cognitiva di *Per\_1* risultava in regressione, che la scuola non aveva mai attivato una programmazione inclusiva, come previsto dal *CP\_4* e che il PEI era del tutto carente dal punto di vista degli obiettivi e delle metodologie educative, ragion per cui non era stato firmato dai genitori.

Su tali premesse la ricorrente ha lamentato la mancanza di programmazione ABA nel P.E.I. e la mancanza di personale formato su tale metodologia, la violazione del diritto allo studio e all'inclusione scolastica e la condotta discriminatoria tenuta nei confronti del minore in violazione della l. n. 67/2006.

Ha concluso pertanto chiedendo, in via d'urgenza, all'adito Tribunale di adottare i provvedimenti necessari e idonei a far cessare immediatamente la condotta discriminatoria nei confronti del minore e di ordinare alle Amministrazioni convenute di assegnare un insegnante di sostegno ed educatori formati nella metodologia ABA, ovvero di autorizzare l'ingresso a scuola dei terapisti comportamentali privati ABA in misura non inferiore a 22 ore settimanali, il tutto a spese delle amministrazioni convenute; di ordinare all'Istituto scolastico di inserire nel P.E.I. le misure indicate nel programma ABA che verrà redatto dalla dott.ssa *Per\_2* all'inizio dell'anno, prevedendo in ogni caso la restituzione quotidiana delle attività svolte dal bambino, anche attraverso la compilazione del giornale di bordo anche in via telematica per la famiglia e tramite il canale whatsapp per il clinico, nonché la condivisione di brevi video del bambino durante l'orario scolastico in modo da supportare i docenti ed evitare catene di errore nell'apprendimento del bambino.

Si è costituito nella presente fase cautelare il *Controparte\_3* [...] eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; nel merito, chiedendo la reiezione della domanda cautelare per insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, sul rilievo che alcuna condotta discriminatoria era stata posta in essere dall'Istituto *CP\_3* .

Si è costituito in giudizio anche il *Controparte\_1* chiedendo di respingere tutte le domande proposte in sede cautelare, in quanto infondate in fatto e in diritto.

Il giudizio cautelare è stato istruito con l'assunzione di un informatore per parte.

All'udienza del 2.1.2024, esaurita l'istruttoria, il giudice ha riservato la decisione.

-----

Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione del **CP\_2**, di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.

L'eccezione è infondata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU., ord. n. 25011 del 2014) hanno stabilito che sono sottoposte alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie afferenti alla fase relativa alla formalizzazione del progetto individuale, mentre sono di competenza del giudice ordinario le controversie relative alla successiva fase di attuazione del medesimo.

Nel caso di specie, la controversia non ha ad oggetto la predisposizione del PEI, che è già stato predisposto. Infatti, è pacifico e documentale che l'amministrazione scolastica convenuta ha già esercitato il potere discrezionale di cui è titolare, *“espressione dell'autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, il cui esercizio è precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del piano suddetto, che determina il sorgere dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell'alunno disabile all'istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell'alunno stesso (Cass., Sez. Un., n. 5060 del 28/02/2017)”*. (Cass. Sez. Un. 28/01/2020, n. 1870)”.

Né pare, come sostiene il **CP\_2** resistente, che sia stato richiesto surrettiziamente l'annullamento di atti adottati dagli organi dell'Istituzione Scolastica.

Piuttosto, ciò che la ricorrente lamenta è la carente attuazione di tale piano, a causa dell'assegnazione al minore di personale non qualificato e della sostanziale esclusione dei terapisti di fiducia della famiglia dalla condivisione del progetto educativo, con conseguente discriminazione indiretta in danno del minore.

La controversia risulta allora rientrante nella giurisdizione del G.O., e ciò vieppiù ove si consideri che la Suprema Corte a Sezioni Unite, confermando l'orientamento già consolidato, ha anche recentemente ribadito che una volta approvato il "piano educativo individualizzato", *“la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 25011 del 25/11/2014; Cass., Sez. Un., n. 9966 del 20/04/2017; Cass., Sez. Un., n. 25101 del 08/10/2019)”* (Cass. Sez Un. 28/01/2020, n. 1870)”.

Venendo quindi al merito, la domanda cautelare appare fondata solo in parte e può essere accolta per quanto di ragione.

Giova innanzitutto ricostruire brevemente il quadro normativo, nazionale e internazionale, di riferimento.

L'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea statuisce che *“L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”*.

Sul piano della normativa nazionale, l'art. 38, comma 3 Cost. dispone che *“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale”*.

Con specifico riferimento all'istruzione del disabile, la legge 5 febbraio 1992 n. 104, all'art. 12, recante *“Diritto all'educazione e all'istruzione”*, statuisce al comma 2 che *“È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.”*. Ai sensi del comma 3, poi *“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.”*. Il successivo comma 4 stabilisce che *“L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.”*.

La L. n. 67 del 2006, che *“promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali”*, vieta poi ogni discriminazione in danno delle persone disabili, sia diretta sia indiretta, statuendo che si ha discriminazione indiretta quando *“una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”*.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha lamentato una discriminazione indiretta in danno del minore disabile, sul rilievo che il CP\_1 e il CP\_2 non gli avrebbero fornito l'adeguato sostegno scolastico, assegnando al minore docenti e personale educativo con scarsa preparazione sul tema dell'autismo e sul metodo ABA, e che la scuola non avrebbe adottato nessuno degli accomodamenti ragionevoli più volte sollecitati dalla famiglia.

Sul punto si osserva che l'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18), al comma 2, dispone che, nell'attuazione del diritto all'istruzione delle persone con disabilità, *“venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno”*, *“le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione”* e *“siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.”*

Come di recente affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU, 10 settembre 2020 - Ricorso n. 59751/15 - Causa G.L. contro l'Italia), gli «accomodamenti ragionevoli» che le persone affette da handicap hanno il diritto di attendersi sono *«le modifiche e gli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo»* adottati *«ove ve ne sia necessità in casi particolari»* per garantire a tali persone *«il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali»*; la Corte ha altresì chiarito che la discriminazione fondata sull'handicap *«comprende tutte le forme di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole»*.

Nel caso di specie, seppur nei limiti della *sommatoria cognitio* che caratterizza la fase cautelare, ritiene il giudice che le amministrazioni convenute non abbiano fornito adeguata prova di aver adottato tutti gli accomodamenti ragionevoli idonei a garantire al minore *Persona\_1* la piena partecipazione alla vita scolastica in condizioni di parità con gli altri alunni.

Quanto in particolare alla mancata assegnazione al minore di personale (insegnanti di sostegno ed educatori) specializzati nel metodo ABA, deve anzitutto osservarsi che, come chiarito anche di recente dal CdS con sentenza n. 8708/2023, il trattamento rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell'articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell' *Controparte\_5*, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 2017, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022). Nel citato arresto, il CdS ha affermato che prestazioni *de quibus* hanno natura "mista", sanitaria e socio-assistenziale ed abbracciano conseguentemente un ambito assistenziale diverso rispetto a quello sanitarioriabilitativo tradizionale, tenuto conto del trattamento ABA quale intervento a "carattere multidisciplinare".

Non appare pertanto accoglibile la difesa del *CP\_1* resistente, che ha contestato la doverosità dell'applicazione della metodologia ABA sull'assunto che le linee guida del *CP\_2* della *Org\_3* e *Or* raccomandano una pluralità di trattamenti per l'autismo e che le evidenze relativamente al metodo A.B.A. non siano univoche.

Ed invero, non solo il Consiglio di Stato, ma anche la giurisprudenza di merito, secondo un orientamento che qui si condivide, è consolidata nel ritenere che "Nel caso di disturbo dello spettro artistico, le cure effettuate con il c.d. metodo 'ABA' (Applied behaviour intervention) rientrano nel concetto di prestazioni indispensabili per la cura della patologia in questione" (Trib. Sulmona 5.10.2021, n. 57). Si è osservato che "La conclusione cui giungono le linee guida è emblematicamente espressa nelle raccomandazioni laddove si legge che con riferimento all'analisi comportamentale applicata gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive, il linguaggio e i comportamenti adattativi e bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del metodo ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico" (Trib. Arezzo sent. 398/2019), tant'è che esso "costituisce un metodo elettivo, che le strutture pubbliche sono obbligate ad erogare, rimanendo nel perimetro della discrezionalità tecnica la concreta determinazione dell'intensità e della durata del trattamento da eseguire, in forma diretta o indiretta" (T.A.R. Napoli, sez. V, 07/06/2023, n.3511).

Tanto premesso e considerato altresì che, nel caso specifico del minore *Persona\_1*, il metodo ABA ha dato in passato buoni risultati e la sua prosecuzione è stata consigliata anche dagli specialisti dalla UOC Neuropsichiatria Infantile dell' *Org\_5* (doc. 17 ric.), si ritiene che sussista il *fumus* del diritto del minore a vedersi assegnato personale adeguatamente formato al metodo ABA.

Ciò detto, appare tuttavia necessario operare un distinguo tra la figura dell'insegnante di sostegno (dipendente del *Controparte\_2*) e la figura dell'educatore (fornito dal Comune, nel caso di specie attraverso la *Organizzazione\_6*).

Ed invero, quanto alla figura dell'insegnante di sostegno, non può non rilevarsi che l'assegnazione dei docenti nella scuola statale (posto comune e sostegno) avviene secondo le procedure stabilite dal *Controparte\_2*, che prevedono l'utilizzo di apposite graduatorie, nelle quali la formazione A.B.A. non è fra i titoli obbligatori previsti per i Docenti di sostegno, ma solo titolo aggiuntivo.

Al rispetto delle predette graduatorie e delle norme di legge e della contrattazione collettiva che regolano la loro formazione il *CP\_2* è tenuto, non solo sulla scorta dei generali principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione, ma anche a garanzia delle posizioni giuridiche individuali dei singoli docenti iscritti nelle graduatorie. Con la conseguenza che imporre al *CP\_2* resistente il sovvertimento dell'ordine di graduatoria per consentire l'assegnazione al minore disabile di personale specializzato nel metodo ABA comporterebbe un onere e un sacrificio che appare sproporzionato ed eccessivo e pertanto esula dal concetto, consolidato nel diritto di fonte comunitaria, di "accomodamento ragionevole".

A diverse conclusioni si deve invece pervenire per quanto concerne il personale educativo assegnato dal *CP\_1*

Com'è noto, ai sensi dell'art. 45 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative di cui all'art. 42, relative alla materia "assistenza scolastica", sono attribuite ai Comuni, che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale e che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, l. 104/92 hanno l'obbligo "*di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali*".

La legge regionale n. 26/2001, all'art. 5, comma 2 prevede che "*nel quadro di accordi di programma stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed *Organizzazione\_7* finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati*" vengano attivati gli interventi di cui al comma 1, "*diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo*".

In base all'Accordo di Programma Metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa di bambini, alunni e studenti con disabilità (L.104/1992), l'Ente Locale, ai sensi dell'art. 4.5.1, lett. e) si impegna ad "*assegnare alle Scuole ed agli Enti di Formazione accreditati per la Istruzione e Formazione professionale assistenti, educatori, operatori specializzati e con professionalità adeguata all'assistenza, l'autonomia personale e la comunicazione dei bambini e degli alunni con disabilità*".

Il *Controparte\_1* in particolare, assegna alle scuole personale educativo avvalendosi del contratto di appalto di servizi sottoscritto con la *Organizzazione\_6*, con la conseguenza che la selezione del personale non segue una graduatoria pubblica; come riferito dalla teste *Tes\_1*

*Tes\_2* responsabile coordinamento inclusione scolastica presso la *Organizzazione\_6*, infatti, “*essendo un servizio privato non è necessario seguire le graduatorie, ma gli educatori vengono assegnati dal coordinatore del servizio in base alle competenze specifiche maturate nell’esperienza lavorativa*”.

Ciò premesso, si ritiene che l’assegnazione al minore *Persona\_1* di educatori formati sul metodo ABA costituisca un accomodamento ragionevole, non implicante eccessivi oneri a carico dell’ente.

Tale accomodamento non pare tuttavia sia stato adottato dal *Controparte\_1*

Ed invero, dalle allegazioni delle parti e dalle prove assunte è emerso che il minore è attualmente affiancato, per l’anno scolastico 2023/24 in corso, dalle educatrici *Parte\_2* e [...] *Parte\_3* per un totale di 22 ore settimanali.

Quanto alla prima, la teste *Testimone\_3* ha riferito che la docente *Pt\_2* ha frequentato un master sull’autismo e “*conosce il metodo ABA, che applica su Per\_1*”; la teste ha anche riferito, genericamente, che le educatrici della *Organizzazione\_6* sono formate e conoscono tale metodologia educativa, su cui sono organizzati dei corsi specifici, ma nulla ha specificamente dichiarato rispetto alla formazione della dott.ssa *Parte\_3*

Senonché della formazione specifica sul metodo ABA della dott.ssa *Pt\_2* non vi è prova documentale, posto che il *Controparte\_1* si è limitato a produrre i *curricula* della dott.ssa *Persona\_4* (che attualmente non è più assegnata al minore) e della dott.ssa *Parte\_3* dal curriculum della dott. *Parte\_3* poi, non risulta alcuna formazione specifica sul metodo ABA.

Ne discende che, allo stato, non vi è prova (quanto meno con riferimento alla educatrice *Parte\_3* che al minore *Persona\_1* sia stato assegnato dal *Controparte\_1* personale adeguatamente formato al metodo ABA.

E’ poi pacifico che nessuno dei docenti ed educatori assegnati al minore abbia approfittato della formazione gratuita offerta dalla dott.ssa *Per\_2* terapeuta di fiducia della famiglia.

Sul punto, pertanto, le doglianze di parte ricorrente appaiono fondate.

Altrettanto fondate appaiono le censure relative alla mancata adozione di accomodamenti ragionevoli, da parte delle amministrazioni resistenti, sotto il profilo della condivisione del progetto educativo con la famiglia e con i professionisti privati da essa incaricati.

Risulta infatti dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti (vedasi verbali del GLO) che la richiesta della famiglia – più volte reiterata - di ottenere video giornalieri di *Per\_1* per meglio coordinare il percorso educativo scolastico con quello extrascolastico, non ha mai trovato accoglimento.

Dall’attività istruttoria e dai verbali dei GLO prodotti è poi emersa una chiara conflittualità tra le parti sul tema e la scarsa propensione dell’Istituto Scolastico a trovare un accordo che contemperì l’interesse del minore con le ragioni di privacy, più volte addotte dalla scuola a motivo del rifiuto.

La teste *Testimone\_4* ha infatti riferito: “*so che se ne sta parlando all’interno dei gruppi operativi ma ancora non sono stati autorizzati poiché la dirigente chiedeva dei protocolli ad hoc*

*anche perché viene chiesto di riprendere l'insegnante unitamente al minore e vi sono problemi di privacy”.*

La teste *Testimone\_5* sul punto ha riferito: *“vi è stata da parte della famiglia la richiesta di video giornalieri, video che il nostro regolamento, né il contratto docenti prevede e pertanto la scuola non li ha autorizzati ritenendoli lesivi della libertà di insegnamento. Il rifiuto rimane, anche se vi è da parte della scuola piena disponibilità a favorire l'ingresso di un supervisore, come già avviene per casi analoghi”.*

Ebbene, sul punto si osserva che è pacifico che, quando il minore frequentava la scuola dell'infanzia, tali video venivano effettuati e trasmessi alla famiglia, senza particolari difficoltà, il che fa presumere che non sussistano oggettivi impedimenti alla condivisione dei video.

D'altro canto, la presenza di oggettivi impedimenti non pare emergere neppure dai verbali dei GLO da cui risulta, piuttosto, che siano stati ostacoli di carattere burocratico e “ragioni di privacy” ad aver impedito il raggiungimento di un'intesa sul punto.

Va allora rilevato che l'effettuazione di brevi video, finalizzati esclusivamente a consentire alla famiglia e ai terapisti privati il monitoraggio dei progressi del minore nel contesto scolastico, non pare lesivo delle garanzie di dignità e riservatezza dei docenti, ove si consideri: che il nostro ordinamento consente, seppure con specifiche cautele e in presenza dei presupposti di legge, l'effettuazione di video riprese sull'ambiente di lavoro; che, nel caso di specie, i docenti e il personale educativo assegnati al minore sarebbero informati dell'effettuazione delle videoriprese e, anzi, parteciperebbero attivamente alla loro realizzazione; che non è certo infrequente, anche nel contesto scolastico, l'effettuazione di videoriprese, le quali notoriamente vengono realizzate in una molteplicità di occasioni (si pensi alle recite annuali, ai concerti, ai progetti e agli eventi scolastici, ecc. ecc.), senza che evidentemente a ciò osti la normativa sulla privacy.

Si ritiene pertanto che la richiesta avanzata dalla famiglia non comporti oneri sproporzionati ed eccessivi in capo alla scuola, né pare che gli ostacoli emersi dal confronto tra le parti siano insuperabili, con l'impiego di buon senso e spirito collaborativo.

D'altro canto, la condivisione di video richiesta (prassi peraltro già sperimentata con esiti positivi durante la scuola materna) verosimilmente consentirebbe di agevolare il dialogo tra famiglia, specialisti, corpo docente e educatori, tutti soggetti essenziali per lo sviluppo del bambino, e di promuovere soluzioni che meglio rispondano alle sue esigenze e ne ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

Con riguardo, da ultimo, alla richiesta di parte ricorrente di essere informata mediante compilazione di un giornale di bordo anche in via telematica delle attività quotidiane svolte dal minore, si osserva che, dall'attività istruttoria svolta, pare che la scuola vi stia già attualmente provvedendo (teste *Tes\_5* .

Si evidenzia comunque che anche tale attività, per le medesime motivazioni sopra esposte, costituisce al pari delle altre un accomodamento ragionevole, ed è pertanto opportuno darvi seguito.

Sulla scorta delle ragioni che precedono, ritiene il giudicante che sussista il *fumus* del diritto della ricorrente all'adozione da parte delle amministrazioni resistenti degli accomodamenti ragionevoli nei limiti di cui alla motivazione.

Parimenti sussistente è l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, in considerazione sia della natura dei beni coinvolti, la cui lesione è insuscettibile di ristoro per equivalente, sia della giovanissima età del minore.

Spese al merito.

### **P.Q.M.**

Il Giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento della domanda cautelare:

- ordina alle parti convenute l'immediata cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione accertata, mediante gli accomodamenti ragionevoli come meglio descritti in motivazione, e per l'effetto
- ordina al *Controparte\_1* di assegnare al minore personale educativo dotato di specifica e certificata formazione nella metodologia ABA, per il numero di ore già determinato nel PEI e pari a n. 22 ore settimanali;
- ordina al *Controparte\_2* di provvedere alla restituzione quotidiana delle attività svolte dal minore, attraverso la compilazione del cd diario di bordo e attraverso la condivisione - tramite gli strumenti che le parti concorderanno (ad es. cartella Google Drive, Dropbox, gruppo WhatsApp o altro) - con la famiglia e i professionisti dalla stessa incaricati di almeno tre (n.3) video giornalieri, di durata non inferiore a tre minuti ciascuno, disponendo che alla conservazione e custodia dei *files* provveda l'Istituto Scolastico, con la modalità che riterrà più opportune, fino al termine del ciclo di studi del minore;
- autorizza l'accesso nei locali della scuola degli specialisti privati dell'alunno, nei tempi e con le modalità concordate fra le parti, e comunque in misura non inferiore ad un accesso mensile di durata minima di un'ora;
- respinge per il resto il ricorso cautelare.

Spese al merito.

Si comunichi.

Bologna, 14/01/2024

Il Giudice  
dott. Chiara Zompì